

Legge federale sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin)

del 20 giugno 2003 (Stato 1° gennaio 2011)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 123 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998²,
decreta:

Capitolo 1: Principi e campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto e rapporto con il Codice penale

¹ La presente legge:

- a. disciplina le sanzioni applicabili nei confronti delle persone che hanno commesso, prima del compimento del 18° anno di età, un atto per cui il Codice penale³ (CP) o un'altra legge federale commina una pena;
- b. ...⁴

² A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposizioni del CP:

- a. gli articoli 1–33 (Campo d'applicazione e punibilità), eccetto l'articolo 20 (Errore sull'illiceità);
- b. gli articoli 47, 48 e 51 (Commisurazione della pena);
- c. l'articolo 56 capoversi 2, 5 e 6 e l'articolo 56a (Principi applicabili alle misure);
- d. gli articoli 69–73 (Confisca e assegnamenti al danneggiato);
- e. l'articolo 74 (Principi dell'esecuzione);
- f. l'articolo 83 (Retribuzione);
- g. l'articolo 84 (Relazioni con il mondo esterno);
- h. l'articolo 85 (Controlli e ispezioni);
- i. l'articolo 92 (Interruzione dell'esecuzione);

RU 2006 3545

¹ RS 101

² FF 1999 1669

³ RS 311.0

⁴ Abrogata dal n. 1 dell'all. alla Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607).

- j. gli articoli 98, 99 capoverso 2, art. 100 e 101 (Prescrizione);
- k.⁵ gli articoli 103, 104 e 105 capoverso 2 (Contravvenzioni);
- l. l'articolo 110 (Definizioni);
- m. gli articoli 111–332 (Libro secondo: Disposizioni speciali);
- n.⁶ gli articoli 333–392 (Libro terzo: Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale), eccetto gli articoli 380 (Spese), 387 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 (Disposizioni complete del Consiglio federale) e 388 capoverso 3 (Esecuzione di sentenze anteriori);
- o. la cifra 3 delle disposizioni transitorie della modifica del 13 dicembre 2002⁷ (Casellario giudiziale).

³ Nell'applicare le suddette disposizioni del CP vanno considerati i principi di cui all'articolo 2 nonché, nel suo interesse, l'età e il grado di sviluppo del minore.

Art. 2 Principi

¹ I principi cui s'impronta la presente legge sono la protezione e l'educazione del minore.

² Va prestata attenzione particolare alle condizioni di vita e alla situazione familiare del minore nonché alla sua personalità in divenire.

Art. 3 Campo d'applicazione personale

¹ La presente legge si applica alle persone che hanno commesso, tra i dieci e i 18 anni compiuti, un atto per cui la legge commina una pena.

² Se si devono giudicare contemporaneamente un atto commesso prima e un atto commesso dopo il compimento del 18° anno di età, per quanto concerne le pene si applica unicamente il CP⁸. Lo stesso vale per la pena complementare (art. 49 cpv. 2 CP) da pronunciarsi per un atto commesso prima del compimento del 18° anno di età. Se l'autore necessita di una misura, dev'essere ordinata la misura prevista dal CP o dalla presente legge che si impone a seconda delle circostanze. In questi casi rimane applicabile la procedura penale minorile avviata prima di essere venuti a conoscenza dell'atto commesso dopo il compimento del 18° anno di età. Negli altri casi si applica la procedura prevista per gli adulti.

Art. 4 Atti commessi prima del 10° anno di età

Se nel corso di un procedimento l'autorità competente accerta che un atto è stato compiuto da un fanciullo di età inferiore ai dieci anni, essa ne informa i rappresentanti legali del fanciullo stesso. Qualora vi siano indizi secondo i quali il fanciullo

⁵ RU 2009 6103

⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607).

⁷ RS 311.0 in fine

⁸ RS 311.0

necessità di un aiuto particolare, va informata anche l'autorità tutoria o il servizio di aiuto alla gioventù designato dal diritto cantonale.

Capitolo 2: Istruzione

Art. 5 Misure protettive cautelari

Durante l'istruzione l'autorità competente può ordinare le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12–15.

Art. 6 a 8⁹

Art. 9 Inchiesta in merito alla situazione personale, osservazione e perizia

¹ Nella misura in cui occorra per la decisione da prendere in merito a una misura protettiva o a una pena, l'autorità competente compie indagini sulla situazione personale del minore, segnatamente per quanto concerne la famiglia, l'educazione, la scuola e la professione. A tale scopo può ordinare anche un'osservazione ambulatoriale o in un istituto.

² L'inchiesta può essere affidata a una persona o istituzione che offra garanzia di un'esecuzione in piena regola.

³ Qualora vi sia serio motivo di dubitare della salute fisica o psichica del minore o appaia adeguato il collocamento in un istituto aperto per curare una turba psichica o il collocamento in un istituto chiuso, l'autorità competente ordina una perizia medica o psicologica.

Capitolo 3: Misure protettive e pene

Sezione 1: Condizioni generali

Art. 10 Misure protettive

¹ Qualora il minore abbia commesso un atto per cui la legge commina una pena e dall'inchiesta risulti che egli necessita di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico, l'autorità giudicante ordina le misure protettive richieste dalle circostanze, indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in modo colpevole.

² Se il minore non dimora abitualmente in Svizzera, l'autorità giudicante può prescindere dall'ordinare una misura protettiva.

⁹ Abrogati dal n. 1 dell'all alla Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607).

Art. 11 Pene

¹ Se il minore ha agito in modo colpevole, l'autorità giudicante gli infligge una pena a complemento di una misura protettiva o quale unica conseguenza giuridica. È fatto salvo l'articolo 21 sull'impunità.

² Può agire in modo colpevole soltanto il minore che è in grado di valutare il carattere illecito del suo atto e di agire secondo tale valutazione.

Sezione 2: Misure protettive**Art. 12** Sorveglianza

¹ Se è prevedibile che i detentori dell'autorità parentale o i genitori affilianti prenderanno le misure necessarie per garantire un appropriato sostegno educativo o trattamento terapeutico del minore, l'autorità giudicante designa una persona o un ufficio idoneo che avrà diritto di assumere informazioni e di essere compiutamente informato. L'autorità giudicante può dare istruzioni ai genitori.

² Se il minore è sotto tutela, la sorveglianza non può essere ordinata.

³ Dopo il raggiungimento della maggiore età la sorveglianza può essere ordinata soltanto con il consenso dell'interessato.

Art. 13 Sostegno esterno

¹ Nel caso in cui una sorveglianza conformemente all'articolo 12 non sia sufficiente, l'autorità giudicante designa una persona idonea che sostenga i genitori nei loro compiti educativi e assista il minore.

² L'autorità giudicante può conferire alla persona incaricata del sostegno esterno determinati poteri per quanto concerne l'educazione, il trattamento e la formazione del minore e limitare di conseguenza l'autorità parentale. In deroga all'articolo 323 capoverso 1 del Codice civile¹⁰ (CC), può affidarle anche l'amministrazione del reddito lavorativo del minore.

³ Se il minore è sotto tutela, il sostegno esterno non può essere ordinato.

⁴ Dopo il raggiungimento della maggiore età il sostegno esterno può essere ordinato soltanto con il consenso dell'interessato.

Art. 14 Trattamento ambulatoriale

¹ Se il minore soffre di turbe psichiche, è alterato nello sviluppo della sua personalità, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, l'autorità giudicante può ordinare che egli sia sottoposto a un trattamento ambulatoriale.

² Il trattamento ambulatoriale può essere combinato con la sorveglianza (art. 12), con il sostegno esterno (art. 13) o con il collocamento in un istituto educativo (art. 15 cpv. 1).

¹⁰ RS 210

Art. 15 Collocamento

a. Contenuto e presupposti

¹ Se l'educazione e il trattamento necessari non possono essere assicurati in altro modo, l'autorità giudicante ordina il collocamento del minore. Il collocamento avviene segnatamente presso privati o in istituti educativi o di cura che siano in grado di garantire la necessaria assistenza pedagogica o terapeutica.

² L'autorità giudicante può ordinare il collocamento in un istituto chiuso soltanto se:

- a. lo esige la protezione personale del minore o il trattamento di una sua turba psichica; o
- b. il collocamento in un istituto chiuso si rende necessario per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi.

³ Prima di ordinare il collocamento in un istituto aperto ai fini del trattamento di una turba psichica o il collocamento in un istituto chiuso, l'autorità giudicante ordina una perizia medica o psicologica, sempre che questa non sia già stata effettuata sulla scorta dell'articolo 9 capoverso 3.

⁴ Se il minore è sotto tutela, l'autorità giudicante comunica l'ordine di collocamento all'autorità tutoria.

Art. 16 b. Esecuzione

¹ Per la durata del collocamento l'autorità d'esecuzione disciplina l'esercizio del diritto dei genitori o di terzi di mantenere relazioni personali con il minore conformemente agli articoli 273 segg. CC¹¹.

² Nell'esecuzione di una misura disciplinare il minore può essere separato dagli altri minori soltanto eccezionalmente e comunque per non più di sette giorni consecutivi.

³ Se il minore ha già compiuto i 17 anni, la misura può essere eseguita o proseguita in un istituto per giovani adulti (art. 61 CP¹²).

⁴ Per l'esecuzione delle misure si può far capo a istituti privati.¹³

Art. 17 Disposizioni comuni per l'esecuzione delle misure

¹ L'autorità d'esecuzione decide a chi affidare l'esecuzione del trattamento ambulatoriale o del collocamento.

² L'autorità d'esecuzione sorveglia l'esecuzione di tutte le misure. Impartisce le necessarie istruzioni e stabilisce con quale frequenza le si deve fare rapporto.

³ Nell'esecuzione delle misure occorre provvedere affinché il minore riceva un'istruzione e una formazione adeguate.

¹¹ RS 210

¹² RS 311.0

¹³ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607).

Art. 18 Sostituzione delle misure

¹ Se la situazione è cambiata, una misura può essere sostituita con un'altra. Se la nuova misura è più severa, per la sostituzione è competente l'autorità giudicante.

² La sostituzione delle misure può essere chiesta dal minore o dai suoi rappresentanti legali.

Art. 19 Soppressione delle misure

¹ L'autorità d'esecuzione verifica annualmente se e quando la misura può essere soppressa. Pone fine alla misura quando ne sia raggiunto lo scopo o accertato che essa non ha più alcun effetto educativo o terapeutico.

² Tutte le misure cessano con il compimento del 22° anno d'età.

³ Qualora la soppressione di una misura protettiva comporti gravi svantaggi, non altrimenti evitabili, per l'interessato stesso o per la sicurezza altrui, l'autorità d'esecuzione chiede per tempo l'applicazione di misure tutorie appropriate.

Art. 20 Collaborazione tra autorità civili e autorità penali minorili

¹ L'autorità penale minorile può:

- a. proporre all'autorità civile l'applicazione, la modifica o la soppressione di misure per le quali essa non è competente;
- b. presentare proposte in merito alla nomina di un tutore o chiedere la sostituzione del rappresentante legale.

² In presenza di motivi gravi, l'autorità penale minorile può delegare all'autorità civile il compito di ordinare misure protettive, segnatamente se:

- a. devono essere prese misure anche per fratelli e sorelle che non hanno commesso alcun reato;
- b. appare necessario continuare ad applicare misure di diritto civile ordinate in precedenza;
- c. è stato avviato un procedimento per la privazione dell'autorità parentale.

³ Se, nell'interesse di un'unità d'azione, rinuncia ad ordinare essa stessa misure, l'autorità civile può proporre all'autorità penale minorile l'applicazione, la modifica o la soppressione di misure protettive giusta gli articoli 10 e 12–19.

⁴ L'autorità civile e l'autorità penale minorile si comunicano le loro decisioni.

Sezione 3: Pene**Art. 21** Impunità

¹ L'autorità giudicante prescinde da una punizione se:

- a. la punizione dovesse compromettere lo scopo di una misura protettiva ordinata in precedenza o da ordinare nel procedimento in corso;

- b. la colpa del minore e le conseguenze del fatto sono minime;
- c. il minore ha risarcito il danno, per quanto possibile, con una prestazione personale o si è particolarmente impegnato per riparare al torto da lui causato, sempreché come punizione entri in linea di conto soltanto un'ammonizione conformemente all'articolo 22 e l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia minimo;
- d. il minore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata;
- e. il minore è già stato punito a sufficienza per il suo atto dai genitori, da altre persone che si occupano della sua educazione o da terzi; o
- f. dal fatto è trascorso un periodo relativamente lungo, il minore si è ben comportato e l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.

² Si può inoltre prescindere dalla punizione se lo Stato estero nel quale il minore dimora abitualmente ha già avviato un procedimento a causa dell'atto commesso dal minore o si è dichiarato disposto a farlo.

³ ...¹⁴

Art. 22 Ammonizione

¹ L'autorità giudicante dichiara colpevole il minore e lo ammonisce se questo appare verosimilmente sufficiente per trattenerlo dal commettere nuovi reati. L'ammonizione consiste in una disapprovazione formale dell'atto commesso.

² L'autorità giudicante può inoltre imporre al minore un periodo di prova compreso tra i sei mesi e i due anni e impartirgli relative norme di condotta. Se durante il periodo di prova il minore si rende colpevole di un atto per cui la legge commina una pena o disattende le norme di condotta, l'autorità giudicante gli può infliggere una pena diversa dall'ammonizione.

Art. 23 Prestazione personale

¹ Il minore può essere tenuto a fornire una prestazione personale in favore di istituzioni sociali, di opere d'interesse pubblico, di persone bisognose di assistenza o del danneggiato, con il loro consenso. La prestazione deve essere commisurata all'età e alle capacità del minore. Non è remunerata.

² Quale prestazione personale può essere ordinata anche la partecipazione a corsi o ad attività analoghe.

³ La durata massima della prestazione personale è di dieci giorni. Per i minori che al momento del fatto avevano compiuto i 15 anni e hanno commesso un crimine o un delitto, la prestazione personale può essere ordinata per una durata massima di tre mesi ed essere combinata con la residenza coatta.

¹⁴ Abrogato dal n. 1 dell'all. alla Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607).

⁴ Se la prestazione non è fornita entro il termine stabilito o è fornita in modo incompleto, l'autorità d'esecuzione diffida il minore assegnandogli un termine perentorio.

⁵ Se la diffida rimane infruttuosa, il minore che al momento del fatto non aveva ancora compiuto i 15 anni può essere tenuto a fornire la prestazione sotto sorveglianza diretta dell'autorità d'esecuzione o di una persona da essa designata.

⁶ Se la diffida rimane infruttuosa, il minore che al momento del fatto aveva compiuto i 15 anni è condannato dall'autorità giudicante:

- a. al pagamento di una multa, se si trattava di una prestazione fino a dieci giorni;
- b. al pagamento di una multa o alla privazione della libertà, se si trattava di una prestazione di oltre dieci giorni; la durata della privazione della libertà non può essere superiore a quella della prestazione commutata.

Art. 24 Multa

¹ Il minore che al momento del fatto aveva compiuto i 15 anni è passibile di multa. Questa ammonta al massimo a 2000 franchi. L'importo è fissato tenendo conto della situazione personale del minore.

² L'autorità d'esecuzione stabilisce il termine di pagamento; può concedere proroghe e pagamenti rateali.

³ Su richiesta del minore, l'autorità d'esecuzione può commutare la multa, interamente o in parte, in una prestazione personale, salvo quando la multa sia stata pronunciata in sostituzione di una prestazione personale non fornita.

⁴ Qualora la situazione determinante per il calcolo della multa sia peggiorata dopo la sentenza senza colpa del minore, l'autorità giudicante può ridurre la multa.

⁵ Se il minore non paga la multa entro il termine stabilito, l'autorità giudicante la commuta in privazione della libertà fino a 30 giorni. La commutazione è esclusa qualora il minore sia insolvente senza colpa propria.

Art. 25 Privazione della libertà

a. Contenuto e presupposti

¹ Il minore che ha commesso un crimine o un delitto dopo il compimento del 15° anno di età può essere punito con la privazione della libertà da un giorno a un anno.

² Il minore che al momento del fatto aveva compiuto il 16° anno di età è punito con la privazione della libertà fino a quattro anni se:

- a. ha commesso un crimine per il quale il diritto applicabile agli adulti prevede una pena detentiva non inferiore ai tre anni;

- b. ha commesso un atto di cui agli articoli 122, 140 numero 3 o 184 CP¹⁵ avendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi.

Art. 26 b. Commutazione in prestazione personale

Su richiesta del minore l'autorità giudicante può commutare una privazione della libertà non superiore ai tre mesi in una prestazione personale di uguale durata, salvo quando la privazione della libertà sia stata pronunciata in sostituzione di prestazioni personali non fornite. La commutazione può essere ordinata subito per tutta la durata della privazione della libertà oppure in un secondo tempo per la parte residua.

Art. 27 c. Esecuzione

¹ La privazione della libertà fino a un anno può essere eseguita sotto forma di semiprigionia (art. 77b CP¹⁶). La privazione della libertà fino a un mese può essere eseguita per giorni (art. 79 cpv. 2 CP) o sotto forma di semiprigionia.

² La privazione della libertà dev'essere eseguita in un istituto per minori nel quale a ogni minore siano garantiti un sostegno educativo conforme alla sua personalità e segnatamente la preparazione all'integrazione sociale dopo la liberazione.

³ L'istituto dev'essere adatto a promuovere lo sviluppo della personalità del minore. Nell'istituto il minore deve avere la possibilità di iniziare, proseguire e terminare una formazione o un'attività lucrativa qualora la frequentazione di una scuola, un tirocinio o un'attività lucrativa non sia possibile all'esterno.

⁴ Un trattamento terapeutico dev'essere assicurato qualora il minore ne abbia bisogno e dimostri disponibilità.

⁵ Qualora la privazione della libertà sia superiore a un mese, una persona idonea, indipendente dall'istituto, accompagna il minore e lo aiuta a tutelare i suoi interessi.

⁶ Per l'esecuzione delle pene si può far capo a istituti privati.¹⁷

Art. 28 Liberazione condizionale

a. Concessione

¹ Quando il minore ha scontato la metà della privazione della libertà, ma in ogni caso almeno due settimane, l'autorità d'esecuzione può liberarlo condizionalmente se non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

² L'autorità d'esecuzione esamina d'ufficio se il minore possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione dell'istituto e una alla persona che accompagna il minore. Il minore dev'essere sentito se l'autorità d'esecuzione intende rifiutare la liberazione condizionale.

¹⁵ RS 311.0

¹⁶ RS 311.0

¹⁷ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607).

³ Se la privazione della libertà è stata inflitta conformemente all'articolo 25 capoverso 2, l'autorità d'esecuzione decide dopo aver sentito una commissione costituita secondo l'articolo 62d capoverso 2 CP¹⁸.

⁴ Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 29 b. Periodo di prova

¹ L'autorità d'esecuzione impone al minore liberato condizionalmente un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena, ma in ogni caso non inferiore a sei mesi né superiore a due anni.

² L'autorità d'esecuzione può impartire norme di condotta al minore liberato condizionalmente. Queste concernono in particolare la partecipazione ad attività di tempo libero, la riparazione del danno, la frequentazione di determinati locali pubblici, la guida di un veicolo a motore o l'astensione dal consumare sostanze che alterano la coscienza.

³ L'autorità d'esecuzione designa una persona idonea che accompagna il minore durante il periodo di prova e le faccia rapporto.

Art. 30 c. Successo del periodo di prova

Se il minore liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

Art. 31 d. Insuccesso del periodo di prova

¹ Se, durante il periodo di prova, il minore liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto o, nonostante diffida, disattende le norme di condotta, e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, l'autorità che giudica il nuovo fatto o, in caso di inosservanza delle norme di condotta, l'autorità d'esecuzione decide l'esecuzione di una parte o dell'intera pena residua (ripristino dell'esecuzione). L'esecuzione parziale può essere concessa una sola volta.

² Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una privazione della libertà senza condizionale e tale privazione è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, l'autorità giudicante riunisce le due sanzioni in una pena unica conformemente all'articolo 34. Alla pena unica sono applicabili nuovamente le norme della liberazione condizionale.

³ Se, nonostante l'insuccesso del periodo di prova, non vi è da attendersi che il minore commetta nuovi reati, l'autorità giudicante o, in caso di inosservanza delle norme di condotta, l'autorità d'esecuzione rinuncia al ripristino dell'esecuzione. Può ammonire il minore e prorogare il periodo di prova di un anno al massimo. Se subentra al termine del periodo di prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata.

¹⁸ RS 311.0

⁴ Il ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato trascorsi due anni dalla fine del periodo di prova.

⁵ Se per il giudizio del nuovo fatto è applicabile il CP¹⁹, l'autorità giudicante applica, per quanto concerne la revoca, l'articolo 89 CP.

Art. 32 Concorso di misure protettive e della privazione della libertà

¹ Il collocamento va eseguito prima di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione.

² Se è posto fine al collocamento perché ha raggiunto il suo scopo, la privazione della libertà non viene più eseguita.

³ Se al collocamento è posto fine per altri motivi, l'autorità giudicante decide se e in che misura la privazione della libertà debba ancora essere eseguita. In questo caso è computata la limitazione della libertà connessa al collocamento.

⁴ L'autorità giudicante può sospendere l'esecuzione di una privazione della libertà pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o a ripristino dell'esecuzione in favore del trattamento ambulatoriale, del sostegno esterno o della sorveglianza. In caso di soppressione di queste misure protettive i capoversi 2 e 3 si applicano per analogia.

Art. 33 Cumulo delle pene

La prestazione personale di cui all'articolo 23 capoverso 2 e la privazione della libertà possono essere cumulate con la multa.

Art. 34 Pena unica

¹ Se deve giudicare contemporaneamente più reati commessi dal minore, l'autorità giudicante può cumulare le pene conformemente all'articolo 33 o, qualora siano adempiuti i presupposti per più pene dello stesso genere, infliggere una pena unica, aumentando adeguatamente la pena prevista per il reato più grave.

² Nella commisurazione della pena unica i singoli reati non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. La pena unica non può superare il limite massimo legale del genere di pena.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il minore abbia commesso i reati in parte prima e in parte dopo il raggiungimento del limite d'età determinante per l'inflizione di una prestazione personale sino a tre mesi (art. 23 cpv. 3), di una multa (art. 24 cpv. 1) o di una privazione della libertà (art. 25 cpv. 1 e 2).

Art. 35 Sospensione condizionale della pena

¹ L'autorità giudicante sospende completamente o in parte l'esecuzione di una multa, di una prestazione personale o di una privazione della libertà non superiore ai

¹⁹ RS 311.0

30 mesi se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere il minore dal commettere nuovi crimini o delitti.

² Gli articoli 29–31 si applicano per analogia alle pene sospese. Se una privazione della libertà viene sospesa soltanto in parte, gli articoli 28–31 non sono applicabili alla parte da eseguire.

Capitolo 4: Prescrizione

Art. 36 Prescrizione dell'azione penale

¹ L'azione penale si prescrive:

- a. in cinque anni, se secondo il diritto applicabile agli adulti per il reato è comminata una pena privativa della libertà superiore a tre anni;
- b. in tre anni, se secondo il diritto applicabile agli adulti per il reato è comminata una pena privativa della libertà non superiore a tre anni;
- c. in un anno, se secondo il diritto applicabile agli adulti per il reato è comminata un'altra pena.

² In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 189–191, 195 e 196 CP²⁰, diretti contro una persona minore di 16 anni, l'azione penale non si prescrive in nessun caso prima che la vittima compia il 25° anno di età. Ciò vale anche se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della presente legge e a tale momento l'azione penale non si è ancora prescritta.

Art. 37 Prescrizione della pena

¹ La pena si prescrive:

- a. in quattro anni, se si tratta di una privazione della libertà superiore a sei mesi;
- b. in due anni, se si tratta di un'altra pena.

² Con il compimento del 25° anno d'età cessa l'esecuzione di qualsiasi pena pronunciata conformemente alla presente legge.

Capitolo 5:²¹

Art. 38 a 43

²⁰ RS 311.0. Ora: secondo gli art. 111–113, 122, 182, 189–191 e 195.

²¹ Abrogato dal n. 1 dell'all. alla Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607).

Capitolo 6: Disposizioni finali

Sezione 1: Modifica del diritto vigente

Art. 44

...²²

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 45 Fanciulli di età compresa tra i sette e i dieci anni

¹ Le misure educative, i trattamenti speciali e le pene disciplinari ordinati in virtù degli ex articoli 84, 85 o 87 CP²³ nei confronti di fanciulli che al momento del fatto non avevano ancora compiuto i dieci anni e non ancora eseguiti o eseguiti soltanto in parte non sono più eseguiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

² Qualora vi siano indizi secondo i quali il fanciullo necessita di un aiuto particolare, l'autorità d'esecuzione ne informa l'autorità tutoria o il servizio di aiuto alla gioventù designato dal diritto cantonale.

Art. 46 Esecuzione della privazione della libertà

¹ Ai minori che in virtù dell'ex articolo 95 numero 1 primo comma CP²⁴ sono stati condannati alla carcerazione si applicano le seguenti disposizioni della presente legge:

- a. l'articolo 26 sull'esecuzione della privazione della libertà sotto forma di prestazione personale;
- b. l'articolo 27 capoverso 1 sull'esecuzione della privazione della libertà per giorni o sotto forma di semiprigionia;
- c. l'articolo 27 capoverso 5 sulla designazione di una persona idonea che accompagni il minore;
- d. gli articoli 28–31 sulla liberazione condizionale.

² Fino a quando i Cantoni non abbiano creato gli istituti necessari per l'esecuzione della privazione della libertà secondo l'articolo 27 della presente legge (art. 48), l'ex articolo 95 numero 3 primo comma CP²⁵ rimane applicabile. La privazione della libertà dev'essere eseguita per quanto possibile conformemente all'articolo 27 capoversi 2–4 della presente legge.

²² Le modifiche possono essere consultate alla RU **2006** 3545.

²³ RU **1971** 777

²⁴ RU **1971** 777

²⁵ RU **1971** 777

Art. 47 Decisione e esecuzione di misure protettive

¹ Le disposizioni relative alle misure protettive (art. 10 e 12–20) sono applicabili anche quando un atto è stato commesso o giudicato prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le misure protettive cessano al più tardi quando l'interessato compie il ventesimo anno di età se sono state ordinate per atti ch'egli aveva commesso prima di aver compiuto i 15 anni e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

² I trattamenti speciali ai sensi degli ex articoli 85 e 92 CP²⁶ vengono proseguiti sotto forma di trattamento ambulatoriale (art. 14) o di collocamento (art. 15). Se i presupposti per queste misure protettive non sono adempiuti, l'autorità d'esecuzione informa la competente autorità civile del Cantone.

Art. 48 Istituti per l'esecuzione del collocamento e della privazione della libertà

I Cantoni creano al più tardi dopo dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge gli istituti necessari per l'esecuzione del collocamento (art. 15) e della privazione della libertà (art. 27).

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore**Art. 49**

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 13 dicembre 2002²⁷ del Codice penale e alla modifica del 21 marzo 2003²⁸ del Codice penale militare.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2007²⁹

²⁶ RU 1971 777

²⁷ RU 2006 3459

²⁸ RU 2006 3389

²⁹ DCF del 5 lug. 2006.